

## SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

L'ASUR con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F/P.IVA 02175860424, rappresentata dal Dr. Cesare Milani Direttore della Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr.ssa Nadia Storti con determina n.

E

La Coop. Sociale Onlus "Ama-Aquilone, con sede legale in Castel di Lama (AP), c.da Collecchio n.19, nella persona del suo legale rappresentante Dr. Francesco Cicchi, che interviene nel presente atto per conto delle seguenti sedi operative:

- **Comunità Terapeutica "Casa Ama"** con sede operativa in Castel di Lama (AP) c.da Collecchio n.19, ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n.5, ed accreditata con Decreto n. 333/ACR del 28/12/2017, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni riabilitative ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale con una dotazione di n.30 posti letto (codice ORPS 600299) (STD2);
- **Comunità Terapeutica "Casa Aquilone"** con sede operativa in Appignano del Tronto (AP) c.da Valle Orta n.121, ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n.5, ed accreditata con Decreto n. 26/ACR del 29/01/2018, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni riabilitative ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica in regime residenziale con una dotazione di n.19 posti letto (codice ORPS 600297) (cod. STD1A);
- **Comunità Terapeutica "Casa Augusto Agostini"** con sede operativa in Spinetoli (AP) Strada Vicinale Schiavoni n.11, ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n.5, ed accreditata con Decreto n. 335/ACR del 28/12/2017, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni in regime residenziale con una dotazione di n.13 posti letto (codice ORPS 600306) (cod. STD1B);
- **Centro Crisi per Tossicodipendenti "Casa La Bussola"** con sede operativa in Ascoli Piceno (AP) Località Fosso Riccione n.7, ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n.5, ed accreditata con Decreto n. 29/ACR del 29/01/2018, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni riabilitative ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale con una dotazione di n.12 posti letto (codice ORPS 601704) (STD2);
- **Centro Diurno "Casa L'Aquilone"** con sede operativa in San Benedetto del Tronto (AP) Via Pasubio n.78, ubicata nel territorio della suddetta Area vasta n.5, ed accreditata con Decreto n. 143/ACR del 16/05/2018, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni riabilitative ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in regime semiresidenziale con una dotazione di n.8 posti (cod. tipologia CDT - codice ORPS 603305) (CDT2);
- **Gruppo Appartamento "Il mio nome sul campanello Bis"** gestito dalla Coop. Soc. Ama-Aquilone situato nel Comune di Castel di Lama (AP) in Via Napoli n.3, autorizzato ai sensi della L.R. n.20/2002 dal Comune di Castel di Lama con provvedimento n.6663 del 13/06/2016 quale



"Alloggio Sociale per adulti in difficoltà" con una dotazione di posti pari a n.2 unità (codice ORPS 604497) (STD4);

- **Gruppo Appartamento "Il mio nome sul campanello Tris"** gestito dalla Coop. Soc. Ama-Aquilone situato nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) in Via Terracini n.8, autorizzato ai sensi della L.R. n.20/2002 dal Comune di S. Benedetto del Tronto con provvedimento n.19 del 09/06/2016 quale "Alloggio Sociale per adulti in difficoltà" con una dotazione di posti pari a n.6 unità (codice ORPS 604496) (STD4);
- **Gruppo Appartamento "Il mio nome sul campanello"** gestito dalla Coop. Soc. Ama-Aquilone situato nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Giacomo Matteotti n.20, autorizzato ai sensi della L.R. n.20/2002 dal Comune di Colli del Tronto con provvedimento n.1 del 22/06/2016 quale "Alloggio Sociale per adulti in difficoltà" con una dotazione di posti pari a n.3 unità (codice ORPS 604281) (STD4);

#### PREMESSO

- che con Accordo Quadro tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati (CREA) delle Marche e l'Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA) è stata definita la spesa pluriennale Regionale per l'assistenza presso strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2018-2020;
- che le sopra indicate sedi operative svolgono la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale (o in forma semiresidenziale).

**tutto ciò premesso**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Ammissione**

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il Sert/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento



Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha elaborato il Programma Terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenni l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

## **Articolo 2 - Valutazione del caso e permanenza nella struttura**

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell'ASUR), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta n. , che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

## **Articolo 3 - Consenso informato**

È dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore, curatore, amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.



#### **Articolo 4 – Verifiche**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, tuttavia l'A.S.U.R si riserva di effettuare presso la struttura, tramite l'individuazione di apposita commissione, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Inoltre il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche ha la facoltà di verificare periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'equipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

#### **Articolo 5 - Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare preventivamente ogni dimissione di tipo programmato al Sert/STDP di residenza del soggetto con il quale concorderà le modalità di esecuzione. La sede dovrà altresì comunicare in modo tempestivo ogni altra ipotesi di interruzione del progetto al Sert/STDP.

#### **Articolo 6 - Formazione**

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 5 dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

#### **Articolo 7 - Prestazioni, budget e posti letto convenzionati**





Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il n° di posti letto da contrattualizzare sono definiti dall'ASUR secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 -Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per gli anni 2018-20 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGR 1437/2018 da intendersi IVA esclusa, e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- **STD1 -Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**
  - STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica
  - STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- **STD2 -Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
  - STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- **STD4 - Gruppi appartamento**
- **CDT - Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche**
  - CDT2 Strutture semiresidenziali - Centro Diurno

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; U E 2/3 = 24 h/sett.; U E 1/2 = 18 h/sett.; U E 1/6 = 6 h/sett.; U E 1/9 = 4 h/sett. - così come stabilite dalla Regione Marche:

#### STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti

##### STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica

Definizione generale: comunità residenziale ad alta specializzazione per l'osservazione, la diagnosi ed il trattamento di soggetti tossicodipendenti con comorbidità psichiatrica.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore a 20 posti è applicabile una riduzione proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente <sup>1</sup>	tariffa
Responsabile di programma: psicologo* o psicoterapeuta	1	€ 112,06
Medico Psichiatra	1/2	
Psicologo psicoterapeuta*	0	

Educatore/Infermiere/psicologo	2 + 1 ogni 5 pazienti
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze (maestro d'opera)	1/3
<b>Note:</b> *nel caso in cui il responsabile sia psicologo deve essere garantita almeno UE=1/3 di attività psicoterapeutica	
<b>Totale</b>	<b>7+2/3</b>

<b>STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni</b>		
Definizione generale: comunità residenziale specialistica per madri con problemi di dipendenze con figli minorenni, che necessitano del recupero di autonomia psicofisica e del ruolo genitoriale, per un riequilibrio delle dinamiche familiari funzionali ad una efficace ed armonica educazione del/dei figli.		
Standard per max 13 NUCLEI		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>Tariffa LEA per nucleo</b>
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 97,89*
Medico Psichiatra	Almeno 1/36	
Psicologo	Almeno 1	
Educatore/Infermiere, con esperienza sulla genitorialità e sull'osservazione del minorenne	Almeno 1 + 1 ogni 4 nuclei	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
<b>Note:</b> *La quota integrativa sociale per i bisogni assistenziali sociali del nucleo non è compresa.		
<b>Totale operatori</b>	<b>Almeno 7+1/36</b>	
<b>STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti</b>		

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica</b>
(max 24 mesi)
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un

*Guar*

progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
<b>Totale</b>	<b>6 + 1/18</b>	

**STD4**  
**Gruppi appartamento**

**STD4 Gruppi appartamento**

Definizione generale: struttura residenziale a bassa intensità rivolta ad utenti che stanno completando un programma terapeutico ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale. Utenza con elementi di "cronicità" con una buona funzionalità sociale. La struttura deve essere autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002 come "Alloggio sociale per adulti in difficoltà".

Nella manutenzione dell'atto di fabbisogno (8DGRM 289/2015) saranno indicati i criteri per la quantificazione complessiva e per la distribuzione territoriale di questa tipologia di servizio.

n. posti: massimo 6

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile: educatore o assistente sociale	1/2	€ 20,00
<b>Totale</b>	<b>1/2</b>	

**CDT**

**Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche\*\***

**CDT2 Strutture semiresidenziali - Centro Diurno**





Definizione generale: centro semiresidenziale diurno per supporto logistico, sostegno psicosociale e tutela di pazienti inseriti in un programma di cura a bassa intensità, o nella fase di completamento di altro programma.		
n° posti: massimo 12		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo o psichiatra, o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	2/3	€ 45,50
Medico Psichiatra	0	
Psicologo	Almeno 1/3	
Educatore/infermiere	Almeno 1	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/6	
<b>Totale</b>	<b>Almeno</b>	

La durata massima degli inserimenti non dovrà superare i periodi previsti, per ciascuna tipologia di trattamento, dall'art. 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.").

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche, e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1437/2018.

Per i pazienti inseriti in STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica, è possibile corrispondere le rette specifiche come sopra quantificate, nel caso di coesistenza dei seguenti requisiti:

- che l'invio presso la struttura operativa avvenga in modo congiunto e cioè con parere favorevole del Ser.T/STDP e del Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale per i casi psichiatrici, del Ser.T/STDP e delle strutture di riferimento individuate per i soggetti con AIDS conclamato;
- che il parere favorevole congiunto si basi sulla valutazione della compatibilità tra diagnosi del singolo paziente e adeguatezza e competenza della struttura ospitante, in modo che venga assicurata una corretta e pertinente gestione del caso.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.



Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 -Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs 196/03 - Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

#### **Articolo 10 - Tutela della Privacy**

L'Ente Gestore della struttura accreditata è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento Europeo UE 2016/679. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, contestualmente all'Atto di Stipula, nomina l'Ente Gestore della struttura quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo UE 2016/679. La designazione del Responsabile esterno verrà effettuata mediante stipula di specifico "accordo di nomina" controfirmato per accettazione da parte del Responsabile esterno. Tale accordo, contenente l'indicazione analitica dei compiti affidatigli, sarà valido per il tempo necessario ad eseguire tali attività e si intende revocato a completamento dell'incarico.

#### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n° , con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, come da Art. 5 del presente contratto, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.



## Articolo 12 -Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01/01/2018 al 31/12/2020, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art.13.

## Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

## Articolo 14 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membro nominati in accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.


## Articolo 15 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispose l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

per  
la Coop. Soc. Onlus "Ama-Aquilone "

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Francesco Cicchi)



Ama Aquilone Coop. Soc. Onlus  
C.da Collecchio n°19  
63082 CASTEL DI LAMA (AP)  
P.I. 01237130446  
Tel 0736.811275 Fax 0736.730275

per  
l'A.S.U.R. MARCHE Area Vasta n. 5

**IL DIRETTORE**  
(Dr. Cesare Milani)

